

STUDIO LEGALE BIAGINI
00193 Roma - Via di Porta Castello, 33
Tel. 06 / 68134281 - Fax 06 / 68134059
30135 Venezia - Ple Roma, S.Croce 466G
Tel. 041 / 5226381 - Fax 041 / 5212901
E-mail: segreteria@studiolegalebiagini.it

TRIBUNALE DI VENEZIA

Nella causa civile R.G. 7372/2007, G.I. dott. Roberta Marchiori
promossa da

MINISTERO DELL'AMBIENTE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, con l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato

attori

contro

AIM BONIFICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.
con gli avv.ti Alfredo Biagini e Andrea Giuman

convenuta

ooo

ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI

TERZO

La **AIM BONIFICHE S.R.L.**, come sopra rappresentata, difesa e
domiciliata

premessi che

- con atto di citazione notificato il 27.09.2007, che di seguito si allega,
il Ministero dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture convenivano
in giudizio la Aim Bonifiche S.r.l., in qualità di proprietaria di un'area
ubicata nella zona industriale di Venezia, Porto Marghera, al fine di
far accertare la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 2051
c.c., art. 17 Dlgs. 22/1997 e 18 L. 349/1986, e conseguentemente far
condannare la convenuta a risarcire il danno "ambientale derivato anche

URGENTE

UNEP Corte d'Appello di Venezia	13,90	Mod. E. /
Diritti notif.:	11,63	Sp. PT :
Rimb. spese Km :	5,22	Copia :
Tassa erariale:	0,52	Altro :
Totale:	17,37	TOTALE:

Tasse erariali pagate in modo virtuale all'Ufficio competente.
L'Ufficiale Giudiziario
11/04/03/2008.

alle risorse ambientali (...) dalla diffusione incontrollata degli inquinanti contenuti nel terreno di sua proprietà o comunque in custodia (...) resa possibile, agevolata o, comunque, favorita dalla mancata o insufficiente adozione di adeguate misure di messa in sicurezza previste dall'art. 17 del D.Leg.vo 22/97, dall'art. 2 del D.M. 471/99 o, in ogni caso, suggerite dalle regole di prudenza, perizia e diligenza e dalle regole dell'arte".

19/09/2007-21985 P
Venezia
NOTIFICA

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

- VENEZIA -

Ct. 496/07/SCH

TRIBUNALE DI VENEZIA

ATTO DI CITAZIONE

~~ORIGINALE~~
AIM
ENTRATA Prot.0043354/07
Del 02/10/2007



Il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato organicamente e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge nei suoi Uffici in Venezia, Piazza San Marco 63

Il **Ministero delle infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato organicamente e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge nei suoi Uffici in Venezia, Piazza San Marco 63

- attori -

Contro

AIM BONIFICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 Vicenza

- convenuta -

PREMESSO CHE

- la Società **AIM BONIFICHE S.R.L.** è titolare di un'area ubicata nella zona industriale di Venezia - Porto Marghera nell'ambito della Macroisola delle Raffinerie;
- l'area in questione è ricompresa nell'ambito di un sito la cui bonifica è stata ritenuta di interesse nazionale ai sensi degli articoli 17 c. 14 - art. 18 c. 1 lett. n) D. Leg.vo 22/97 - art. 1, comma 4 legge n. 426/98 - art. 15 DM 25/10/1999, n. 471 - D.M. Ambiente 23/2/2000;
- il Magistrato alle Acque di Venezia, ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ha avviato un programma di interventi volti anche al riequilibrio idrogeomorfologico e all'arresto e all'inversione del processo di degrado dell'area lagunare;

- al fine di coordinare le diverse azioni dirette a salvaguardare l'integrità dell'ambiente nella specifica area di Porto Marghera ed a consentire una pronta esecuzione delle misure di protezione ambientale nell'area in questione, veniva approvato un Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, sottoscritto in data 21 ottobre 1998, recepito con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999;
- tale atto formale, sottoscritto, tra gli altri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Ministero per le infrastrutture e trasporti, ma non dalla Società convenuta, indicava anche l'obiettivo di "risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica e/o messa in sicurezza dei siti" collocati nell'area presa in considerazione dall'Accordo citato, attribuendo al Magistrato alle acque l'onere di realizzare i lavori di marginamento dei canali industriali nonché di scavo e bonifica dei relativi sedimenti salva, però, la rivalsa nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento (cfr. punto 3.1 lett. a) e lett. b) del citato Accordo di programma) ;
- la realizzazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza da parte del soggetto obbligato o degli interventi pubblici di sistemazione dei canali industriali, come previsti dal citato Accordo di programma per la Chimica, non esclude, tuttavia, che lo Stato possa agire per il risarcimento di un eventuale danno ambientale, ai sensi dell'art. 18 della Legge 8.7.1986 n. 349, risarcimento che viene espressamente fatto salvo, in detto contesto, dall'art. 18, comma 4, del citato D.M. 25.10.1999 n. 471, nei confronti non solo del soggetto cui debba attribuirsi la responsabilità diretta dell'inquinamento del sito di sua proprietà ma anche, ai sensi dell'art. 2051 cc., del custode della cosa inquinata che abbia omesso di intervenire tempestivamente per impedire che l'inquinamento, in origine circoscritto alla sua proprietà, si diffondesse ed interessasse risorse e beni ambientali circostanti ;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ed il Magistrato alle Acque di Venezia, di concerto tra loro, hanno determinato dei criteri generali per la determinazione del danno ambientale rivendicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che l'inquinamento del sito di proprietà della Società AIM BONIFICHE S.R.L., ubicato nella zona industriale di Venezia - Porto Marghera, ha comportato alla qualità dell'acqua della falda sottostante, dell'acqua lagunare in collegamento con la stessa e dei sedimenti dei

canali industriali alla stessa prospicienti - cui si riferiscono gli interventi di messa in sicurezza da realizzarsi, così come normativamente definiti dall'art. 2, lettere d) ed f) del DM 25/10/1999, n. 471 - anche a causa della dispersione incontrollata degli inquinanti presenti nel terreno che non è ancora stato messo in sicurezza dal proprietario o dal soggetto che, a qualunque titolo, ne ha la custodia;

- la responsabilità civile per i danni cagionati dalla dispersione incontrollata degli inquinanti, contenuti in un terreno non messo in sicurezza, è, dunque, ascrivibile al soggetto che ne ha, a qualsiasi titolo, la custodia ai sensi dell'art. 2051 cc.;

- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è, dunque, intenzionato ad agire nei confronti della società convenuta affinché il Tribunale di Venezia - accertato che sussistono le condizioni previste dall'art. 2051 c.c., art. 17 d.lgs. n. 22/1997, art. 58 d.lgs. n. 152/1999 art. 18 della legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, in forza dei quali la società convenuta è tenuta a risarcire ogni ulteriore profilo di danno all'ambiente cagionato dalla contaminazione dell'area di sua proprietà o, comunque, in relazione alla quale ha il dovere di custodia - condanni la società convenuta al risarcimento del danno ambientale conseguente alla condotta illecita, in violazione dell'art. 2051 cc, della normativa di protezione ambientale o, comunque, in violazione degli obblighi di diligenza, perizia, prudenza, tenuta dalla stessa.

- il Ministero delle Infrastrutture, Ufficio del Magistrato alle Acque di Venezia, dal canto suo, intende rivalersi, per la quota a carico della medesima società, degli oneri sostenuti e da sostenere per l'esecuzione o il completamento degli interventi di marginamento dei canali industriali prospicienti la macroisola in cui è ubicata l'area in proprietà/concessione della società convenuta, dal momento che detti interventi costituiscono - in base alle premesse normative sopra richiamate - anche interventi di messa in sicurezza con finalità di tutela ambientale delle aree industriali ubicate all'interno della macroisola, i cui costi sono, per legge, gravanti sui soggetti obbligati alla loro realizzazione in quanto responsabili del danno ambientale al cui contenimento essi sono finalizzati;

- essendo state realizzate dall'Amministrazione dello Stato le opere in questione in sostituzione del soggetto obbligato - a causa della sua inerzia colpevole e/o dell'insufficienza delle cautele adottate dal

singolo soggetto obbligato ad impedire la fuoriuscita incontrollata di sostanze inquinanti dal terreno di sua proprietà/custodia - l'Amministrazione esecutrice ha diritto di rivalsa pro quota sui costi complessivamente sostenuti, vuoi in base a quanto espressamente previsto per l'area di Porto Marghera dall'Accordo di Programma sulla chimica sopra menzionato, vuoi, più in generale, dalla normativa speciale di protezione dell'ambiente (art. 17 D. leg.vo 22/97; art. 17 DM 471/99; parte sesta D. leg.vo 152/2006), vuoi, infine ed in via residuale, ai sensi dell'art. 2041 cc;

- i crediti dello Stato per gli interventi di marginamento dei canali industriali eseguiti in danno, in quanto opere di messa in sicurezza con finalità di protezione ambientale, sono assistiti da privilegio speciale immobiliare gravante sulle aree messe in sicurezza, ai sensi - da ultimo - dell'art. 253 D. Leg.vo 152/2006.

- gli stessi interventi, realizzati d'ufficio dal Magistrato alle Acque, costituiscono onere reale gravante sulle aree così messe in sicurezza, che dovrà essere iscritto a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica e, conseguentemente, indicato nel certificato di destinazione urbanistica;

Ciò premesso, si osserva in

DIRITTO

Nel merito con riferimento al danno cagionato dalla proprietà della società convenuta (art. 2051 cc)

Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno ambientale, così come definito dall'art. 18 della legge 349/86 e, sono necessarie alcune preliminari precisazioni di ordine giuridico.

Occorre innanzitutto evidenziare come l'art. 18 della legge n. 349/1986 stabilisca che: "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

Lo Stato, e in particolare il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, titolare di funzioni di indirizzo e di coordinamento delle competenze regionali e delle autonomie locali in

materia ambientale e di funzioni generali di promozione e di tutela delle risorse ambientali, è pertanto titolare del potere-dovere di esercitare la pretesa risarcitoria a fronte di fatti lesivi dell'ambiente e di ottenere il ristoro del danno con le forme e nei modi previsti dall'art. 18 della citata legge n. 349/1986 (in tal senso anche la costante giurisprudenza sia civile che amministrativa).

Il contenuto della nozione giuridica di "ambiente" è stato elaborato nel corso degli anni dalla giurisprudenza civile, oltre che amministrativa e contabile.

La definizione di tale tipo di danno non può prescindere dai parametri indicati dalla pronuncia della **Corte Costituzionale n. 641 del 1987**, secondo cui l'ambiente è "un bene immateriale unitario, ancorché costituito da una pluralità di componenti".

Altre volte la Corte si è riferita all'ambiente come ad un "valore costituzionale" o "valore costituzionalmente garantito e protetto".

Secondo il Giudice delle leggi, inoltre, **"l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce ed è necessario alla collettività e per essa ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; la sua tutela è imposta anzitutto da precetti costituzionali (art. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto"** (ancora la citata sentenza del 1987).

Sul punto occorre rilevare come la giurisprudenza della Cassazione civile è costante nel distinguere tra "danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata" e "danno all'ambiente, considerato in senso unitario, quale bene immateriale a sé stante, ontologicamente diverso dai singoli beni che ne formano il substrato ed oggetto di specifica tutela da parte dell'ordinamento, indipendente dall'incidenza del fatto illecito sui singoli beni o valori che ne sono componenti" (in tal senso, Cass civ., Sez. III, 3.2.1998 n. 1087).

Significativa, inoltre, sempre in ambito civilistico, è l'affermazione secondo cui la protezione dell'ambiente è un bene che assurge a valore primario ed assoluto ed è imposta dai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 9, 32, 41 e 42 Cost., per cui l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ha avuto solo una funzione ricognitiva di un diritto già esistente e costituzionalmente tutelato

(Cass. civ., Sez. III, 3.02.1998 n. 1087, Cass., civ., sez. III, 19.06.1996, n. 5650).

Dalle definizioni sopra enucleate si può evincere che il "il bene ambiente" è tutelato nel nostro ordinamento sotto una triplice prospettiva:

- innanzitutto sono protette le risorse naturali in tutte le loro componenti fisico - chimico - biologiche da una legislazione che detta specifiche prescrizioni onde impedirne il degrado oltre i limiti di tolleranza;

- in secondo luogo è stato evidenziato, sempre in un'ottica di tutela ex art. 18 della l. 349/1986, come il valore alla salubrità dell'insieme di dette risorse, quale risulta dalle norme dettate allo scopo di garantire la qualità della vita nei soggetti che vivono a contatto con i beni in questione, sia da considerare quale bene giuridico preminente;

- da ultimo il bene ambiente, ricomprende l'insieme delle bellezze naturali - paesaggistiche nonché le cose d'interesse storico ed artistico la cui tutela sia riconducibile all'esigenza di salvaguardia dei valori consacrati dall'art. 9 della Costituzione.

Appare significativo precisare, poi, che il Supremo Collegio ha qualificato come danno all'ambiente risarcibile ai sensi dell'art. 18 l. 349/86 non solo il pregiudizio accertato alle risorse naturali cagionato dalla condotta criminosa, ma anche l'aver semplicemente posto le stesse in pericolo di degrado, con la conseguenza che il danno - almeno sotto siffatto profilo - viene ad essere ricondotto alla semplice violazione della normativa di tutela ambientale (Cass. Pen., sez. III, 24.09.1997, n. 2092).

Nella stessa ottica è stato ulteriormente precisato che: "Il reato di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione regionale non costituisce reato solo omissivo formale, perchè l'autorizzazione costituisce elemento costitutivo indispensabile per una attività che non rientra in alcuna facoltà giuridica propria. L'autorizzazione regionale costituisce qualcosa di molto diverso da una formalità burocratica, perchè lo stoccaggio provvisorio non solo richiede l'autorizzazione, ma l'osservanza di specifiche prescrizioni (adeguate al tipo di rifiuti, al luogo, alle quantità, ecc.), tanto che il legislatore configura come reato perfino l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione. E' noto, peraltro, che i rifiuti

pericolosi a contatto con il suolo (senza adeguate impermeabilizzazioni), con l'aria e con eventuali piogge o neve, interagiscono con le componenti ambientali per il solo fatto di essere accumulati in un luogo senza precauzioni, sicchè il danno ambientale è in "re ipsa". (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 4261 del 1991).

E' da rilevare che nel caso descritto il danno ambientale è stato ricondotto dalla Suprema Corte alla violazione di un elemento meramente formale quale la mancanza di autorizzazione per l'esercizio di una discarica di rifiuti senza che venisse in alcun modo in rilievo la dimostrazione di un concreta compromissione della qualità delle risorse naturali venute a contatto con i rifiuti illegittimamente stoccati, dal momento che la circostanza è stata ritenuta sussistere "in re ipsa", secondo quanto normalmente avviene in caso di discariche eseguite in violazione delle norme che disciplinano il corretto stoccaggio del rifiuto.

In altri termini per il Supremo Collegio il consumo/alterazione delle risorse naturali che necessariamente consegue alla realizzazione di attività non autorizzata è illegittimo ed è fonte del diritto al risarcimento del danno ambientale, indipendentemente dalla dimostrazione di una effettiva compromissione di questa o di quella componente naturale (aria, acqua, suolo, sottosuolo).

Analogo principio di diritto, che fa conseguire il danno alla condotta vietata dalla legge penale senza necessità di una specifica dimostrazione degli effetti negativi provocati sulla risorsa naturale dalla condotta illecita del trasgressore, è stata affermata dalla ormai famosa (per le affermazioni che ivi si leggono sia in ordine al divieto di diluizione sia in relazione ai criteri di individuazione della responsabilità penale all'interno di imprese aventi carattere societario) Cass. Sez. III penale, sentenza del 10/9/1993, imp. Matiusi.

In essa la Corte ha testualmente precisato (si trattava di inquinamento idrico provocato dallo scarico proveniente da un insediamento di Montedipe spa): "...osserva la Corte che il mero sversamento di reflui stabbellati (peraltro talora con elementi - mercurio ecc. - di elevata tossicità) importa come conseguenza indefettibile, ex se un danno afferente l'ambiente il cui equilibrio viene ad essere turbato dal mancato rispetto delle prescrizioni normative tendenti alla compatibilità delle esigenze industriali con le contrapposte ambientali, avente per oggetto la qualità della vita. Invero ambiente è lo spazio di

esercizio dei diritti e doveri di solidarietà politico-economica, sociale, quindi di riferimento della cultura di una collettività ivi operante; ma è anche l'insieme degli aspetti naturali e storici del paese, salubrità dello spazio che assicura il benessere psicofisico ai consociati..." E ancora:

" Il danno è insito nell'immissione di composti chimici influenti negativamente sulla funzione dei singoli beni, sulla qualità e salubrità della vita e non può ritenersene la insussistenza per l'obiettivo difficoltà di dimostrarne l'entità. Entità che potrà essere determinata anche equitativamente, dopo l'esame di tutti i parametri relativi".

La sentenza citata ha, dunque, un vero valore paradigmatico: il danno deriva dall'immissione nell'ambiente di acqua di scarico avente parametri diversi da quelli normativamente consentiti, senza che sia necessario - a tal fine - una dimostrazione di quali siano stati gli effetti in concreto provocati nel recettore da tale immissione.

Stante l'obiettivo difficoltà della sua quantificazione (non avendo l'acqua del recettore un valore di mercato) tale danno potrà essere risarcito sulla base di una valutazione equitativa, una volta che siano apprezzati dal giudice quegli speciali parametri previsti dall'art. 18 della legge 349/86 per la quantificazione equitativa del danno ambientale.

Tale principio, del resto, era già stato, in precedenza, affermato da Cass. Sez. III, 26/5/1994, Pinizzotto in cui espressamente si era ritenuto che non fosse necessario, per il titolare del diritto al risarcimento del danno ambientale, dare la prova dell'"*an debeatur*", bastando che il fatto illecito accertato fosse potenzialmente idoneo a produrre danno (si trattava di violazione dell'art. 21 della legge Merli per sversamento nelle acque del torrente Bormida di reflui di lavorazioni industriali contenenti semplicemente valori di PH superiori al consentito!).

Ciò detto, sembra a questa difesa erariale di ulteriore ausilio il richiamo ad una recente sentenza della Suprema Corte, che ribadisce e sintetizza, per così dire, tutto ciò che si è finora esposto:

"...il contenuto stesso del danno ambientale viene a coincidere con la nozione non di danno patito bensì di danno provocato ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni-conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in sé di quell'interesse ampio e diffuso alla

salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensioni fissati da norme e provvedimenti. Il legislatore, invero, in tema di pregiudizio ai valori ambientali, ha inteso prevedere un ristoro quanto più anticipato possibile rispetto al verificarsi delle conseguenze dannose, che presenterebbero situazioni di irreversibilità.

Per integrare il fatto illecito, che obbliga al risarcimento del danno, non è necessario che l'ambiente in tutto o in parte venga alterato, deteriorato o distrutto, ma è sufficiente una condotta sia pure soltanto colposa "in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", che l'art. 18 specificamente riconosce idonea a compromettere l'ambiente quale fatto ingiusto implicante una lesione presunta del valore giuridico tutelato.

Ciò ritrova conferma nella circostanza che, qualora non sia possibile una precisa quantificazione di un danno siffatto, il giudice - per espressa previsione dello stesso art. 18 della legge n. 349/1986 - procede in via equitativa, tenendo presenti parametri che prescindono da termini di ristoro soggettivo quali "la gravità della colpa individuale, il costo necessario per il ripristino, il profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo del bene ambientale" (Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2002, n. 22539 Kiss.)

Che non si tratti di affermazione isolata lo dimostra la successiva (e più recente) sentenza della sezione III penale sent. n. 48402 ud. del 11-11-2004 in procedimento carico di Brugnolaro + altri (inedita).

Anche in tal caso si trattava di violazioni aventi natura formale rispetto alle quali le difese degli imputati avevano contestato la possibilità di generare danno ambientale.

La Corte, al riguardo, ha invece testualmente affermato:

"Questo Collegio ribadisce che, dalle anzidette argomentazioni della Corte Costituzionale deve legittimamente desumersi che il contenuto stesso del danno ambientale viene a coincidere con la nozione non di danno patito bensì di danno provocato ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni-conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in sé di quell'interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensioni fissati da norme e provvedimenti.

Il legislatore, invero, in tema di pregiudizio ai valori ambientali, ha inteso prevedere un ristoro quanto più anticipato

possibile rispetto al verificarsi delle conseguenze dannose, che presenterebbero situazioni di irreversibilità.

Per integrare il fatto illecito, che obbliga al risarcimento del danno, non è necessario che l'ambiente in tutto o in parte venga alterato, deteriorato o distrutto, ma è sufficiente una condotta sia pure soltanto colposa "in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", che l'art. 18 specificamente riconosce idonea a compromettere l'ambiente quale fatto ingiusto implicante una lesione presunta del valore giuridico tutelato.

Ciò trova conferma nella circostanza che, qualora non sia possibile una precisa quantificazione di un danno siffatto, il giudice - per espressa previsione dello stesso art. 18 della legge n. 349/1986 - procede in via equitativa, tenendo presenti parametri che prescindono da termini di ristoro soggettivo quali "la gravità della colpa individuale, il costo necessario per il ripristino, il profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo del bene ambientale".

In linea con tale ricostruzione del danno ambientale, non tanto quale danno da lesione di un bene materiale quanto, piuttosto, in chiave di lesione del bene giuridico "ambiente" si colloca la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio che, proprio per tale motivo, ha ritenuto risarcibile il danno ambientale, sotto il profilo delle cd. "perdite provvisorie", anche nei casi in cui fosse stato conseguito il risarcimento del danno in forma specifica per effetto di comprovata bonifica dello stato dei luoghi (cfr. Cass. Sentenza n. 16575 del 6 marzo 2007 - depositata il 2 maggio 2007, est. Fiale)

In sintesi, dunque, la giurisprudenza della Corte Suprema, in relazione all'art. 18 della legge 349/1986:

a) ha dapprima evidenziato la specialità (e le differenze formali e sostanziali) della nuova disciplina rispetto alle previsioni generali dell'art. 2043 cod. civ. (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 25.1.1989, n. 440);

b) ha poi innestato la disciplina speciale dell'art. 18 della legge n. 349/1986 in quella codicistica generale della responsabilità per danno (artt. 2043 e 2050 cod. civ.), ribadendo, tuttavia, la peculiarità del danno ambientale, pur nello schema della responsabilità civile, e rilevando che esso consiste nell'alterazione, deterioramento,

distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, inteso quale bene giuridico che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo, che costituisce, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento (vedi **Cass. civ.**, 9.4.1992, n. 4362).

Per la valutazione del danno ambientale, dunque, non può farsi ricorso ai parametri utilizzati per i beni patrimoniali in senso stretto, ma deve tenersi conto della natura di bene immateriale dell'ambiente, nonché della particolare rilevanza del valore d'uso della collettività che usufruisce e gode di tale bene.

Da ciò discende il superamento della funzione compensativa del risarcimento, che risulta evidenziato nello stesso testo legislativo:

- dalla individuazione (art. 18, comma 8) del doveroso ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile (prescindendosi da ogni valutazione di eccessiva onerosità per il debitore ex art. 2058, 2° comma, cod. civ.) quale strumento prioritario di riparazione del danno nei casi in cui esso sia concretamente possibile;

- dall'introduzione (art. 18, comma 6) di nuovi criteri di quantificazione equitativa del danno patrimoniale (gravità della colpa individuale; profitto conseguito dal trasgressore attraverso la propria condotta inquinante; costo necessario per il ripristino);

- dalla deroga (art. 18, comma 7), nel caso di più corresponsabili del fatto illecito, al principio di solidarietà posto dall'art. 2055 cod. civ., attraverso la previsione che ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

A fronte di un lamentato danno ambientale, dunque, l'esame del giudice non deve limitarsi a rilevare i tradizionali danni- conseguenza, assumendo autonoma rilevanza anche il danno-evento, inteso quale lesione in sè del bene-ambiente inteso quale bene giuridico protetto (vedi **Cass. civ.**, sez. 1^a, 1.9.1995, n. 9211);

c) ha sostenuto, infine, in base ad un'interpretazione sistematica degli artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost., che la risarcibilità del danno ambientale, pur specificamente regolato dall'art. 18 della legge n. 349/1986, "trova la sua fonte genetica direttamente nella Costituzione" e che pertanto, "anche prima della legge n. 349/1986", proprio la Carta

fondamentale e la norma generale dell'art. 2043 cod. civ. già apprestavano all'ambiente una tutela organica (vedi Cass. civ.: 19.6.1996, n. 5650, e 3.2.1998, n. 1087).

Ciò posto, nel caso in esame la società convenuta ha tenuto condotte omissive che hanno consentito la diffusione e la trasmigrazione dell'inquinamento dall'area di sua proprietà alle risorse ambientali circostanti, alterando la qualità dell'acqua della falda sottostante, dell'acqua lagunare in collegamento con la stessa e dei sedimenti dei canali industriali alla stessa prospicienti, senza porre tempestivamente ed efficacemente in essere tutti gli interventi di messa in sicurezza da realizzarsi, così come normativamente definiti dall'art. 2, lettere d) ed f) del DM 25/10/1999, n. 471.

Il terreno di proprietà della Società convenuta risulta infatti fortemente inquinato, come risulta dalla stessa caratterizzazione compiuta dalla Società convenuta, i cui esiti si riportano di seguito:

"... grave stato di contaminazione delle acque di falda con superamenti delle concentrazioni limite accettabili della vigente normativa in materia di bonifiche per i metalli pesanti, fluoruri, BTEX, policiclici aromatici, clorurati cancerogeni, alogenati cancerogeni, clorobenzeni, ammine aromatiche, idrocarburi sia in corrispondenza della falda nel riporto che della prima falda (Campagna 2005: Benzene (valore max 97.4 µg/l (ex D.M. 471/99: CLA 1 µg/l)), Toluene (255 µg/l (ex D.M. 471/99 15 µg/l)), triclorometano (21.1 µg/l (ex D.M. 471/99 0.15 µg/l)), cloruro di vinile (120 µg/l (ex D.M. 471/99 0.5 µg/l)), 1,2 dicloroetano (70 µg/l (ex D.M. 471/99 3 µg/l)), 1,1 dicloroetilene (34.7 µg/l (ex D.M. 471/99 0.05 µg/l)), 1,2 dicloropropano (3.8 µg/l (ex D.M. 471/99 0.15 µg/l)), 1,1,2 tricloroetano (19.2 µg/l (ex D.M. 471/99 0.2 µg/l)), tricloroetilene (17.9 µg/l (ex D.M. 471/99 1.5 µg/l)), sommatoria clorurati (274 µg/l (ex D.M. 471/99 10 µg/l); Campagna 2006: Benzene (90.9 µg/l (ex D.M. 471/99 1 µg/l)), Toluene (387 µg/l (ex D.M. 471/99 15 µg/l)), triclorometano (84.77 µg/l (ex D.M. 471/99 0.15 µg/l)), cloruro di vinile (82.25 µg/l (ex D.M. 471/99 0.5 µg/l)), 1,2 dicloroetano (56.8 µg/l (ex D.M. 471/99 3 µg/l)), 1,1 dicloroetilene (23.06 µg/l (ex D.M. 471/99 0.05 µg/l)), 1,2 dicloropropano (3.53 µg/l (ex D.M. 471/99 0.15 µg/l)), 1,1,2 tricloroetano (15.61 µg/l (ex D.M. 471/99 0.2 µg/l)), tricloroetilene (55 µg/l (ex D.M. 471/99 1.5 µg/l)), 1,2,3-tricloropropano (0.172 µg/l (ex D.M. 471/99 0.001 µg/l)), 1,1,2,2 tetracloroetano (1.55 µg/l (ex D.M. 471/99 0.05 µg/l)), sommatoria clorurati (330 µg/l (ex D.M. 471/99 10 µg/l)); 1,2 dibromoetano (0.47 µg/l (ex D.M. 471/99 0.001 µg/l)) nonché i superamenti riscontrati nei suoli per i parametri As, CVM, benzene, idrocarburi leggeri e pesanti...". (così riportati nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare inviata alla Società convenuta in data 14.05.2007, che si allega).

Al riguardo, si evidenzia che il proprietario dell'area è obbligato alla bonifica ed alla messa in sicurezza della stessa, così come disposto dall'art. 17 d.lgs. n. 22/1997 (ed ora art. 252 d.lgs. n. 152/2006). Invero, è disposto al comma 10 che "interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale, nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate", onere reale che, come tale, segue la proprietà e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica dell'area.

Inoltre, ai sensi del comma 11, le spese sostenute dai soggetti pubblici per interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale, nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, che si può esercitare anche in pregiudizio ai terzi, nonché sono assistite anche da privilegio generale mobiliare.

In tale senso il legislatore si è espresso anche all'art. 58 d.lgs. n. 153/1999: "Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

A prescindere dalla problematica degli obblighi di bonifica del proprietario del sito inquinato ai sensi dell'art. 17 del D. leg.vo 22/97, comunque, nel caso di specie un dovere giuridico di azione per impedire la diffusione dell'inquinamento alle risorse ambientali circostanti deriva, comunque, dall'art. 2051 del codice civile, essendo ormai notorio (tanto che in caso di contestazione avversaria la circostanza potrà essere provata a mezzo della produzione in giudizio della nota Consulenza tecnica del Prof. Rinaldo e degli accertamenti tecnici successivi alla stessa conseguenti) che proprio dai terreni non messi in sicurezza proviene l'inquinamento alla falda acquifera che, dalla stessa, trasmigra nelle acque lagunari e nei sedimenti dei canali industriali oltre che nel biota.

Dunque, la società convenuta, quale custode del terreno di sua proprietà, avrebbe dovuto, avendo avuto conoscenza delle caratteristiche di grave inquinamento dello stesso od avendo avuto il dovere giuridico di conoscere tale inquinamento, attivarsi con tempestività per impedire che il suo sito contaminasse - come ha, invece, contaminato - le risorse naturali circostanti.

Al fine di meglio chiarire fin d'ora le modalità attraverso le quali l'inquinamento del sito di proprietà della società convenuta si diffonda alle risorse ambientali circostanti, cagionando, così, danno ambientale risarcibile, si richiamano sin da ora i noti -ed ampiamente diffusi in ambito scientifico ed amministrativo - argomenti e valutazioni scientifiche del lavoro del Prof. Rinaldo, dell'Università degli Studi di Padova, in base al quale l'Amministrazione attrice ha reso da tempo pubblica la diffusione dell'inquinamento ambientale delle aree industriali di Porto Marghera ed anche dell'area di proprietà della società convenuta.

Le precipitazioni meteoriche, una volta giunte al suolo, determinano un contributo alla ricarica delle falde sottostanti le aree delle zone industriali di Porto Marghera.

Con il termine "ricarica efficace" è indicata la quantità di acqua che filtra nel terreno, andando a ricaricare la falda sottostante.

E' evidente che se il terreno su cui l'acqua precipita è inquinato, la ricarica efficace porterà alla falda acqua inquinata, e la falda inquinata, a sua volta, giungerà nei canali industriali, per poi finire in Laguna.

Le sostanze inquinanti (tra le altre, idrocarburi e metalli), infine, andranno a porsi sui suoli-letti dei canali industriali antistanti l'area interessata, formando i c.d. "sedimenti".

Il danno ambientale in tale modo descritto si compone, in particolare, di due elementi.

In primo luogo, il danno ambientale alle acque, inteso come il danno prodotto alle acque di falda inquinate e, per esse, alla laguna.

In secondo luogo, il danno ambientale ai suoli (c.d. "sedimenti"), inteso come il danno prodotto ai fondali dei canali industriali antistanti la macroisola di cui si tratta.

Ciò detto, ci si riserva nel proseguo del giudizio di produrre la documentazione tecnico-scientifica attestante il fenomeno idrogeologico sopra descritto, frutto di anni di studio a livello universitario.

Le indicazioni scientifiche, poi, hanno trovato conforto nei risultati delle campagne di analisi eseguite dal Magistrato alle Acque (a loro volta oggetto di pubblicazione) che hanno dimostrato la propagazione, in assenza di interventi di marginamento, degli inquinanti contenuti nel terreno e nella falda anche alle acque lagunari ed ai sedimenti dei canali industriali.

Tutto ciò premesso e considerato, il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare** nonché il **Ministero delle Infrastrutture - Ufficio del Magistrato alle acque**, rappresentati organicamente e difesi come sopra

CITANO

- **AIM BONIFICHE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 Vicenza

invitandola a comparire all'udienza del 14 marzo 2008, ore di rito, davanti al Tribunale di Venezia, ed a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nonché a comparire all'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, **accertata**, nei confronti della società **AIM BONIFICHE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, la responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., dall'art. 2051 c.c., art. 18 l. n. 349/1986 e successive modifiche, art. 17 d.lgs. n. 22/1997, art. 58 d.lgs. n. 152/1999 in relazione al danno ambientale derivato anche alle risorse ambientali (acqua di falda, acque superficiali lagunari e sedimenti dei canali industriali) dalla diffusione incontrollata degli inquinanti contenuti nel terreno di sua proprietà o comunque in custodia meglio descritto nelle premesse, diffusione resa possibile, agevolata o, comunque, favorita dalla mancata o insufficiente adozione di adeguate

misure di messa in sicurezza previste dall'art. 17 del D. Leg.vo 22/97, dall'art. 2 del DM 471/99 o, in ogni caso, suggerite dalle regole di prudenza, perizia e diligenza e dalle regole dell'arte,

condanni la società **AIM BONIFICHE S.R.L.** al risarcimento in favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del danno ambientale conseguente che sarà quantificato, anche in corso di causa e se necessario anche in via equitativa, sulla scorta dei parametri dettati dall'art. 18 della legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni;

Voglia inoltre il Tribunale, **accertato** che i lavori di marginamento dei canali industriali prospicienti la Macroisola all'interno della quale è ubicata l'area di proprietà e/o in concessione della società convenuta, meglio descritta in premesse, sono stati eseguiti dal Magistrato alle Acque di Venezia ed adempiono a finalità di messa in sicurezza dell'area in questione, posto che la società non aveva tempestivamente provveduto ad adottare idonee misure al riguardo né a bonificare i fondali dei canali per i tratti di sua competenza, **condannare** la Società convenuta a rifondere, per la quota di pertinenza calcolata in proporzione alla complessiva area della Macroisola oggetto di marginamento, come sarà accertato in corso di causa, alla predetta Amministrazione statale le somme che sono state spese per gli interventi di marginamento nonché di bonifica dei sedimenti dei canali industriali, con interessi legali dalla data di esecuzione dei singoli interventi al saldo, se necessario anche ai sensi dell'art. 2041 cc;

Voglia, infine, il Tribunale **accertare e dichiarare** che le opere eseguite dal Magistrato alle Acque costituiscono onere reale sul fondo della società convenuta e le relative spese sono assistite da privilegio speciale immobiliare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748 del codice civile, con ogni conseguenza di legge anche ai fini delle iscrizioni previste dall'art. 253 del D. Leg.vo 152/2006 e della relativa attestazione sul certificato di destinazione urbanistica dell'area in cui si trova l'area in proprietà e/o in concessione della società convenuta.

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e rimborso delle spese prenotate a debito.

Con riserva di ogni ulteriore produzione ed istanza istruttoria.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, si precisa che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile e il relativo contributo, pari ad € 340,00, dovrà essere prenotato a debito, trattandosi di Amministrazione dello Stato.

Si deposita:

1. nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare inviata alla Società convenuta in data 14.05.2007.

Venezia, 10 settembre 2007


Prof. Avv. Giampaolo Schiesaro
AVVOCATO DELLO STATO

1


Relazione di Notificazione

Richiesto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, io sottoscritto assistente U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Venezia ho notificato il presente atto di citazione a:

AIM BONIFICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede legale in Contrà Fedemuro S. Biagio, 72 - 36100 Vicenza
spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale



UFFICIO UNICO - UFFICIALI GIUDIZIARI
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. AD 28
del Cronol. Civile
Penale

RACC. A.R. n. _____



AVVERTENZE
(Art. 8 L. 28/11/1982 n. 390 modificata dalla L. 80/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché siano di età non inferiore a 14 anni.
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, del deposito. Detto avviso, in caso di assenza, deve essere affisso alla porta d'ingresso del soggetto che è il destinatario o il difensore e rimesso al mittente.
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché siano di età non inferiore a 14 anni.
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, del deposito. Detto avviso, in caso di assenza, deve essere affisso alla porta d'ingresso del soggetto che è il destinatario o il difensore e rimesso al mittente.
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché siano di età non inferiore a 14 anni.
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, del deposito. Detto avviso, in caso di assenza, deve essere affisso alla porta d'ingresso del soggetto che è il destinatario o il difensore e rimesso al mittente.



Aia Benifiche S.r.l.
in persona del legale rappresentante
C/Quirinale Pedemuro S. Biagio 72
36100
VICENZA

1761 0376 320 4011 A. BARIUFFALDI - MANTOVA 570

- si costituiva in giudizio Aim Bonifiche s.r.l., con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata in causa di terzi, depositata in Cancelleria il 20/02/2008, che qui di seguito si ritrascrive:

"TRIBUNALE DI VENEZIA

Nella causa civile promossa da

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - MAGISTRATO
ALLE ACQUE DI VENEZIA, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato**

attori

contro

AIM BONIFICHE S.R.L.

convenuta

**COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON
CONTESTUALE CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO**

per

AIM BONIFICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante dott. Sandro Bordin, corrente in Vicenza, Contrà Pedemuro S. Biagio n. 72, rappresentata e difesa, giusta mandato redatto a margine del presente atto, dagli avv.ti Alfredo Biagini e Andrea Giuman, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

*** * ***

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 27.09.2007 (doc. 1), il Ministero dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture convenivano in giudizio la Aim Bonifiche S.r.l., in qualità di proprietaria di un'area ubicata nella zona industriale di Venezia, Porto Marghera, al fine di far accertare la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 2051 c.c., art. 17 Dlgs. 22/1997 e 18 L. 349/1986, e conseguentemente far condannare la convenuta a risarcire il danno "derivato anche alle risorse ambientali (...) dalla diffusione incontrollata degli inquinanti contenuti nel terreno di sua proprietà (...) resa possibile, agevolata o comunque favorita dalla mancata o insufficiente adozione di adeguate misure di messa in sicurezza previste dall'art. 17 del D.Leg.vo 22/97, dall'art. 2 del D.M. 471/99 o, in ogni caso, suggerite dalle regole di prudenza, perizia e diligenza e dalle regole dell'arte."

In particolare, le Amministrazioni attrici adducono, a fondamento della propria domanda, la circostanza che le precipitazioni meteoriche, filtrando il terreno, asseritamente inquinato, di proprietà della convenuta provocherebbero la cosiddetta "ricarica efficace" della falda sottostante, determinando la contaminazione di quest'ultima e dei canali industriali ad essa collegati e sversanti nella laguna di Venezia (cfr. pag. 14 e ss. atto di citazione).

Ciò sarebbe comprovato, a dire delle Amministrazioni attrici, dagli esiti di uno Studio scientifico predisposto dal prof. Rinaldo dell'Università degli Studi di Padova – peraltro, allo stato, non prodotto agli atti – in base al quale le parti attrici avrebbero riscontrato la diffusione dell'inquinamento ambientale dall'area di proprietà della deducente Società (cfr. pag. 13 atto di citazione).

In altri termini, la domanda di risarcimento formulata nell'odierno giudizio nei confronti della deducente trova il proprio presupposto nella duplice circostanza che, da un lato, il terreno di proprietà della convenuta sarebbe inquinato e, dall'altro lato, che

le precipitazioni meteoriche, dilavando tale terreno, porterebbero acque inquinate alle falde sottostanti, le quali, sfociando in laguna, determinerebbero, a loro volta, anche la contaminazione dei cosiddetti "sedimenti" antistanti l'area interessata.

Muovendo da tali assunti, il patrocinio attoreo eccepisce che l'odierna convenuta, quale custode del proprio terreno, una volta conosciute le caratteristiche di grave inquinamento dello stesso, avrebbe dovuto "attivarsi con tempestività per impedire che il suo sito contaminasse (...) le risorse naturali circostanti"(cfr. pag. 14 atto di citazione).

Invero Aim Bonifiche, sempre secondo le deduzioni avversarie, non avendo posto in essere alcuna misure di messa in sicurezza e di bonifica, avrebbe tenuto condotte omissive generatrici del danno ambientale, di cui viene chiesto il risarcimento nell'odierno giudizio.

ooo

DIRITTO

Sulla nullità dell'atto di citazione

In via pregiudiziale, l'odierno patrocinio non può esimersi dall'eccepire espressamente la nullità dell'atto di citazione notificato dalle Amministrazioni attrici in data 27.09.2007, in quanto assolutamente generico e privo degli essenziali elementi atti a determinare la causa petendi, ai sensi degli artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c.

Infatti, dalla narrativa dell'atto, e finanche dalle conclusioni, non si comprende in forza di quale titolo, e di quali circostanze di fatto e di diritto, controparte intenda far valere le proprie pretese nei confronti di Aim Bonifiche S.r.l.

I Ministeri attori, invero, si sono limitati a dedurre una pretesa responsabilità della convenuta per danno ambientale, sulla base del solo fatto che quest'ultima è "titolare di un'area ubicata nella zona industriale di Venezia-Porto Marghera" e a lamentare

che la medesima non avrebbe adottato gli accorgimenti necessari ad impedire la diffusione degli elementi inquinanti alle risorse naturali circostanti.

Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio non sono stati in alcun modo specificati i fatti in forza dei quali dovrebbe essere ascritta, alla deducente Società, una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati, sia con riferimento alla condotta pretesamente generatrice del danno, sia in relazione alla sussistenza degli elementi dell'evento dannoso.

Orbene, l'assoluta genericità della domanda non ha permesso ad Aim Bonifiche di acquisire elementi sufficienti a consentire di difendersi puntualmente in ordine alle pretese ex adverso azionate.

D'altronde, si è già dato atto che lo Studio del Prof. Rinaldo, sulla base del quale controparte ha fondato la propria pretesa risarcitoria, non è stato prodotto in giudizio, né ne è stato illustrato il contenuto, così che risulta ulteriormente impedita ogni puntuale e specifica contestazione e deduzione in merito ad argomentazioni scientifiche che, per la loro complessità e specialità, necessiterebbero ancor più di una analitica esposizione.

Tale carenza risulta maggiormente lesiva dei diritti di difesa laddove si consideri che il percolamento in falda delle sostanze inquinanti indotto dalle precipitazioni meteoriche costituirebbe, unitamente all'asserito inquinamento del terreno, presupposto del danno contestato da parte attrice e, quindi, delle domande risarcitorie svolte.

Di qui l'evidente conseguenza che tale elemento avrebbe dovuto essere esattamente individuato, non ritenendosi sufficiente una mera enunciazione di principio, conclusione di uno Studio scientifico, non noto allo scrivente patrocinio.

Peraltro, deve rilevarsi che l'omessa indicazione degli elementi di fatto, posti a fondamento della domanda attorea, non consente nemmeno di individuare quale sia la

normativa applicabile alla fattispecie concreta, oggetto dell'odierno giudizio, anche alla luce della circostanza che i Ministeri attori invocano genericamente l'applicazione della normativa di cui alla Legge 349/86 che, come noto, è stata abrogata.

Infatti, la disciplina oggi vigente è quella dettata dal Dlg. 152/2006, ed in particolare dagli artt. 300 e 303, risultando abrogato l'art. 18 della citata Legge 349/86. In particolare, poi, il ridetto art. 303, lett. f), stabilisce il principio dell'irretroattività della medesima disciplina, statuendo espressamente che la stessa "non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto", ossia in una data antecedente al 29.04.2006.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice dovrà dichiararsi nulla sotto il profilo della mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., secondo la sanzione espressamente stabilita, per tali ipotesi, dall'art. 164, c. 4° c.p.c..

Infatti, come pacificamente riconosciuto da autorevole Dottrina, ed anche dalla Giurisprudenza, "la mancanza di questi requisiti rende la domanda intrinsecamente ed obiettivamente inidonea a porre il convenuto in condizione di conoscere l'oggetto della domanda dalla quale deve difendersi" (cfr. Carpi-Taruffo, Commentario breve al cod. di proc. civ., PD, 2002, Mandrioli, Dir. processuale civile, vol II, XIII ed. TO, 2000, pag. 33, cfr. Trib Torino 25.07.1990, Giust. It., 91, I, 2, 520, n. Sanzo).

La Suprema Corte, pronunciatisi sul punto, ha precisato che: "L'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare..." (cfr. Cass., sez. I, 09.06.2000, in Rep. Foro It., n. 261).

Pertanto, la fattispecie andrà valutata dall'Ill.mo Sig. Giudice non solo al fine di pronunciare i conseguenti provvedimenti, affinché parte attrice provveda all'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 164, c. 5º, c.p.c., ma anche al fine di far salva ogni deduzione ed eccezione di questo patrocinio, all'esito della riferita integrazione.

ooo

Nel merito

Ciò premesso, questa difesa non può che chiedere il rigetto, nel merito, delle domande tutte svolte dalle Amministrazioni attrici, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, oltre che sfornite del benché minimo elemento probatorio.

In proposito, occorre sottolineare che le argomentazioni svolte da parte attrice al fine di imputare, in capo ad Aim Bonifiche, la responsabilità del danno ambientale di cui viene chiesto il risarcimento nell'odierno giudizio, non possono in alcun modo condividersi, per i motivi in appresso esposti.

ooo

Sulla insussistenza degli elementi, soggettivo ed oggettivo, della responsabilità contestata alla Aim Bonifiche

Questo patrocinio deve evidenziare che i Ministeri attori non hanno fornito alcuna prova, idonea a dimostrare la sussistenza di qualsivoglia elemento di responsabilità in capo alla deducente Società, richiesto dalle norme invocate; e ciò sia sotto il profilo soggettivo della colpa, sia sotto quello, oggettivo, del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso lamentato.

Sotto il primo degli aspetti considerati, vale evidenziare che la fattispecie in esame appare carente dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma dell'art. 18 della legge

349/86, invocata da controparte, per la risarcibilità del danno ambientale.

A questo proposito, la Dottrina e la Giurisprudenza hanno definito la effettiva portata della norma de qua, chiarendo che la condotta sanzionata deve configurarsi quale colpa specifica qualificata dall'inosservanza di leggi o di provvedimenti adottati ex lege, dovendosi escludere che la colpa generica sia idonea a fondare la responsabilità civile nella materia di che trattasi.

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato, sull'argomento, che: "In tema di danno ambientale, sia per i fatti anteriori alla legge del 1986, regolati dal solo art. 2043 c.c., sia per i fatti successivi, disciplinati dall'art. 18 cit., non è sufficiente la modificazione, alterazione o distruzione dell'ambiente naturale considerata da un mero punto di vista obiettivo, nella sua materialità, ma occorre l'elemento soggettivo intenzionale, che cioè la condotta sia "dolosa o colposa" e, per la legge speciale, qualificata dalla "violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge"; altrimenti vigendo la nota causa esimente dell'esercizio legittimo di un diritto ("qui suo jure utitur neminem laedit" (Cass., 1087, 03.02.2998, in Foro it., 1998, I, 1142, n. POZZO; cfr. anche Cassazione penale, sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402 in Cass. pen. 2006, 4, 1556).

La configurabilità della condotta, prevista dalla norma quale colpa specifica, è coerente, secondo l'autorevole Dottrina, alla genesi della disposizione, in quanto: "Per ragioni attinenti alla genesi della norma, la scelta italiana si profila come ricalcata sui modelli penalistici. La norma citata infatti richiama – almeno per assonanza – l'art. 42 c.p., quando definisce l'atto colposo come quello dovuto ad «inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline» (BAJNO, Profili penalistici nella legge istitutiva del ministero dell'ambiente, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1986, 81; POZZO, Danno ambientale ed imputazione della responsabilità, cit., 288).

Accertata, dunque, la necessità, ai fini della attribuzione di responsabilità in capo all'odierna convenuta, che il danno lamentato sia cagionato in violazione di disposizione di legge o di provvedimenti adottati ex lege, e fermo quanto si dirà nel prosieguo in ordine all'insussistenza e mancanza di prova circa il nesso di causalità, vale evidenziare che, nel caso concreto, Aim Bonifiche non ha posto in essere alcuna condotta sussumibile nell'ambito della colpa specifica.

A tale proposito, ~~deve precisarsi che l'odierna deducente non ha mai svolto, sull'area in proprietà, alcuna attività industriale e/o altra attività inquinante.~~

Infatti, con il contratto di cessione di ramo di azienda in data 30.05.2006 e di cui si dirà in seguito (cfr., doc. 10) è stato evidenziato che, sull'area compravenduta, insistevano alcuni rifiuti (fusti e polveri di abbattimento fumi) sequestrati, precedentemente a detto acquisto, dalla Autorità Giudiziaria, esistendo l'obbligo di smaltimento dei rifiuti stessi (cfr., pagg. 11-12 del citato contratto).

Ebbene, come risulta dalla documentazione sub doc. 11, l'attività in situ svolta dalla odierna esponente si è limitata, dalla data di acquisto ad oggi, esclusivamente alla (doverosa) attività di smaltimento dei citati rifiuti, senza che sia stata svolta alcuna ulteriore attività, di alcun tipo.

Ciò posto, va detto che la proprietà della Aim Bonifiche è stata oggetto di alcuni provvedimenti, da parte delle competenti Autorità, risalenti al 7.03.2007 e al 14.05.2007 (doc. 2-3), allorquando sono stati notificati i provvedimenti direttoriali con i quali il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente ha richiesto, all'odierna deducente, di adempiere alle numerose prescrizioni impartite dalla Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 29.12.2006 (cfr., doc. 4, verbale), in ordine alla messa in sicurezza d'emergenza del sito ed alla relativa conterminazione, nonché alla presentazione di un progetto di bonifica dei suoli dell'intera area di proprietà.

Al confuso!

Peraltro, tale atto amministrativo è stato tempestivamente impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (doc. 5), sulla base di molteplici motivi di illegittimità e si trova, allo stato, sub judice.

Da tutto quanto sopra, discende che nessuna violazione commissiva od omissiva di leggi e/o provvedimenti amministrativi può essere legittimamente ravvisata in capo alla deducente Società, con la conseguenza che nessuna responsabilità, in forza della disposizione dell'art. 18 cit. invocato dai Ministeri attori, può essere imputata alla odierna convenuta.

ooo

Nessuna censura può essere, poi, legittimamente sollevata con riferimento al comportamento, tenuto dalla Società esponente, nemmeno sotto il profilo considerato dall'art. 17 comma 2 del Dlgs. 22/1997, anch'esso invocato da parte attrice.

Infatti, la riferita norma, prescindendo dal criterio dell'imputazione per colpa, sancisce un obbligo di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate da parte del soggetto che cagiona detto inquinamento, anche se in maniera accidentale.

Appare evidente, nel caso di specie, che Aim Bonifiche - la quale, si ripete, sul proprio terreno non esercita alcuna attività inquinante, né l'ha mai esercitata sin dal relativo acquisto, risalente al 30.05.2006 - non ha potuto essere in alcun modo il soggetto che ha "cagionato" il danno ambientale per il quale viene richiesto il relativo risarcimento; conseguentemente, non avendo posto in essere la condotta configurata dalla norma in esame, nessuna conseguenza sanzionatoria può essere legittimamente addebitata all'odierna convenuta per il solo fatto di essere proprietaria di un terreno, sovrastante una falda ipoteticamente inquinata.

D'altra parte, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la disposizione

contenuta nell'art. 17 D.Lgs. n. 22/1997 (refluida, in parte qua, nell'art. 250 D.Lgs. n. 152/2006) "impone l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento solamente a carico di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa, con conseguente inconfigurabilità di un obbligo di bonifica o di messa in sicurezza a carico del proprietario incolpevole" (tra le tante, T.A.R. Lombardia – Brescia, 16 marzo 2006, n. 291, in Foro amm. T.A.R. 2006, 3, 903, s.m., conf. a T.A.R. Veneto, Sez. III, 25 maggio 2005, n. 2174).

In buona sostanza, la richiamata disciplina normativa, nello stabilire che il proprietario sia (sussidiariamente) tenuto alle attività di bonifica, messa in sicurezza, etc., ha pur sempre inteso fare riferimento ad un soggetto, in qualche modo, corresponsabile – o responsabile a diverso titolo – della situazione di inquinamento.

L'Amministrazione non può, cioè, prescindere dal verificare l'esistenza di profili di colpevolezza a carico del proprietario, essendo inibita la attribuzione, a titolo di mera responsabilità oggettiva, in capo a tale soggetto degli oneri di bonifica.

Ciò è quanto ha recentemente ribadito il Supremo Consesso Amministrativo che, pronunciatosi sulla illegittimità dell'obbligo, per il proprietario non inquinatore, di provvedere, in quanto tale, allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da altri sul proprio sito, ha statuito che:

"...l'ordine di smaltimento di rifiuti non può essere indiscriminatamente rivolto, sulla base di una mera presunzione di addebitabilità, al proprietario in quanto tale, al titolare di altro diritto reale o personale, o, comunque, al soggetto che abbia la disponibilità, anche in via di fatto, dell'area interessata..."

La responsabilità del proprietario o del possessore o del detentore sorge, infatti, esclusivamente in quanto gli stessi possano ritenersi obbligati: tale responsabilità

sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo...

Siffatto obbligo non può che essere desunto da un comportamento colposo o doloso, anche omissivo, di compartecipazione o di tolleranza...

Pertanto, il detto ordine presuppone l'accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, dovendosi escludere la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a carico del proprietario incolpevole, che sia ritenuto responsabile sulla base di un principio presuntivo di responsabilità aquiliana c.d. oggettiva analogo a quello di cui agli artt. 2040-2053 cod. civ.

Quanto alla dimostrazione di tale atteggiamento psicologico, incombe all'amministrazione dimostrare che, in concreto, da parte degli interessati vi è stato un comportamento quantomeno colposo, da valutare alla stregua degli ordinari criteri di imputazione, senza, cioè, l'imposizione di una soglia di diligenza superiore all'ordinario..." (C.d.S. Sez. II, parere 7.11.2007).

Il che comprova, fra l'altro, la infondatezza della domanda ex adverso articolata sulla base della presunta violazione dell'art. 2051 C.C., norma che, come si è visto, afferendo alla c.d. "responsabilità oggettiva", risulta inapplicabile al caso di specie.

Se, dunque, da un lato il proprietario incolpevole non può essere ritenuto responsabile sulla base dei principi di cui agli artt. 2048-2053 CC, e dall'altro lato l'amministrazione deve fornire adeguata dimostrazione, attraverso una specifica istruttoria, della sussistenza (quanto meno) del profilo della colpa in capo a tale soggetto, risulta che le pretese risarcitorie fatte valere, nel caso di specie, dalle Amministrazioni attrici, sono del tutto infondate.

Ed infatti:

- a) è stato addebitato ad Aim Bonifiche l'obbligo di risarcire il danno

ambientale sulla base della sua mera qualifica di proprietaria attuale del sito (asseritamente) inquinato;

b) è stato del tutto omesso di valutare l'elemento psicologico dell'illecito e di evidenziare le circostanze sulla base delle quali fosse imputabile alla odierna convenuta un (presunto) atteggiamento di culpa in vigilando nella gestione del sito, il che risulta ancor più grave se solo si pensa che - come già detto, ma come è meglio ribadire - dalla data di acquisto ad oggi, Aim Bonifiche non ha svolto alcun tipo di attività inquinante nell'area di che trattasi;

c) in tal modo, i Ministeri attori hanno operato sulla base di una mera presunzione di colpevolezza collegata alla qualificazione di proprietario ed alla applicazione delle citate norme codicistiche che, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ritiene inapplicabili alla materia che occupa.

Del resto, anche la giurisprudenza più recente, in applicazione del noto principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga", ha chiarito che "a carico del proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe, dunque, alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato, per l'appunto, da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. Pertanto, il provvedimento impositivo della messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l'inquinamento del sito" (T.A.R. Friuli Venezia Giulia Sez. I[^], 28.01.2008, n. 89, in giustizia-amministrativa.it).

Peraltro, vale precisare che, anche con riferimento alla normativa introdotta dal D.Lgs. 152/2006, "...non può più dubitarsi della piena vigenza del principio "chi inquina paga". Invero, prima della riforma della materia operata per mezzo del Decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") emanato in attuazione alla legge delega 15.12.2004, nr. 308, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell'Ordinamento statale interno, e pronunciamenti di segno opposto, questi ultimi prevalenti soprattutto nella giurisprudenza penale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 03 marzo 1999, n. 86, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 05 aprile 2001 nr. 300; favorevole, Cass. Penale, III, 24 aprile 1995, nr. 7690; 13 ottobre 1995, nr. 11336). Essendo stato però introdotto, anche formalmente, con il predetto d.lgs 152/2006, nell'Ordinamento statale interno, in recepimento di specifica direttiva comunitaria, (direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga», a sua volta fondata sull'art. 174, comma 2, del Trattato istitutivo delle Comunità Europee), il principio "chi inquina paga", proprio in quanto principio, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi. Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l'accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l'inquinamento riscontrato" (cfr. T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254, in giustizia-amministrativa.it).

Di qui l'evidenza che anche la domanda di accertamento e condanna al risarcimento del danno ambientale, fondata sull'applicazione del citato art. 17 del D.Lgs. 22/1997, appare assolutamente priva di fondamento ed andrà, pertanto, rigettata.

Inoltre, sempre in relazione all'applicabilità, alla fattispecie concreta, della norma in esame, vale precisare che il richiamo a tale disposizione normativa appare inconferente ai fini della richiesta di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 Legge 349/86.

Infatti, secondo le prospettazioni di parte attrice, la violazione dell'art. 18 Legge 349/86, e la conseguente richiesta risarcitoria, troverebbero presupposto, tra l'altro, nel mancato adempimento, da parte della convenuta, degli obblighi prefigurati dall'art. 17 D.lgs. 22/97, ai sensi del quale "Chiunque cagiona ... il superamento dei limiti..., ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate...".

Sul punto, vale precisare che la predetta norma ha, come espressa finalità, quella di imporre la reintegrazione, in forma specifica, tramite la remissione in pristino dei luoghi contaminati, e non, come invece prefigurato dal menzionato art. 18, un risarcimento del danno per equivalente.

Infatti, come precisato da autorevole Dottrina, tramite la disposizione dell'art. 17 comma 2 "il legislatore con una fictio iuris attinge a piene mani alla tecnica di prevenzione del danno prevedendo un obbligo risarcitorio che, per quanto veda sullo sfondo i principi della responsabilità civile, tuttavia se ne distacca quanto ai presupposti della tutela e assurge a strumento di carattere cautelare, pur difettando il profilo del periculum in mora e del fumus boni juris, in quanto assorbiti nell'obbligo di intervento ripristinatorio." (cfr. G. Cassano-C. Casentino, Il Danno Ambientale,

IPSOA, 2000, p. 55)

Inoltre, nella prospettiva voluta dalla norma in esame, al mancato adempimento all'obbligo ripristinatorio di cui si è detto, consegue l'attivazione di una fase procedimentale amministrativa finalizzata alla realizzazione del ripristino ambientale attraverso l'attività della P.A., sostitutiva di quella del soggetto obbligato. Infatti, il comma 9 del medesimo art. 17 dispone che: "qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, sono realizzati d'ufficio ..." dall'Amministrazione competente, con conseguente previsione di privilegio immobiliare sulle aree bonificate per il recupero delle spese sostenute, nonché dell'imposizione di onere reale sui terreni medesimi ai fini di garanzia del credito derivante.

In altre parole, il sistema sanzionatorio che la norma ha prefigurato, in ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione delle risorse ambientali, prevede che il responsabile dell'inquinamento provveda in primis a ripristinare lo stato dei luoghi e che, solo qualora quest'ultimo non vi provveda o non sia individuabile, la P.A. faccia eseguire gli interventi necessari a tale ripristino. In detta ultima ipotesi, la medesima norma stabilisce che i costi dell'attività sostitutiva posta in essere dall'Amministrazione siano accollati al responsabile, e non al proprietario incolpevole, al quale viene esclusivamente imposto ex lege un onere reale ed un privilegio speciale immobiliare, espressamente previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 17. Ebbene, da tale quadro normativo emerge, con la massima evidenza, che il richiamo alla disposizione dell'art. 17 Dlgs. 22/97, da parte delle Amministrazioni attrici, risulta inconferente alla fattispecie di danno ambientale dedotta in giudizio dalle predette, considerato che, qualora l'Amministrazione avesse voluto contestare l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla richiamata norma, avrebbe dovuto dare

corso agli interventi sostitutivi, e solo all'esito di questi recuperare dal responsabile le somme a tal fine impiegate, accollando al proprietario incolpevole il solo onere reale e il privilegio immobiliare di cui si è detto.

In altri termini, in assenza di alcun accertamento di responsabilità, le competenti autorità non hanno attivato il c.d. "intervento sostitutivo", che presuppone l'effettuazione delle opere di bonifica da parte della pubblica amministrazione, per poi rivalersi sul soggetto responsabile (se individuato e solvibile), ovvero costituendo i relativi vincoli sulle aree interessate, a scapito dei proprietari non responsabili della contaminazione.

Le predette autorità, invece, hanno richiesto, de plano, il risarcimento del danno al proprietario incolpevole.

Ciò ha determinato una chiara inversione procedimentale, che non trova giustificazione nella normativa citata e che, pertanto, non risulta condotta nel rispetto dei canoni di legalità (cfr., in tema, TAR Lombardia Milano, Sez. I[^], 27.06.2007, n. 5288, in giustizia-amministrativa.it).

ooo

D'altra parte, le considerazioni dispiegate dall'avverso patrocinio, in ordine alla condotta del tutto omissiva asseritamente tenuta dalla odierna deducente, risultano smentite per tabulas, per i motivi in appresso esposti.

A tal fine, è necessario evidenziare che la cedente Società Servizi Costieri S.r.l. ha presentato, anni addietro, un Piano di caratterizzazione dell'intero sito, al fine di accertare il grado di inquinamento diffuso e di individuare, conseguentemente, le necessarie misure di intervento.

Detto Piano è stato definitivamente approvato, con prescrizioni, dalla Conferenza di Servizi decisoria del Ministero dell'Ambiente in data 14.09.2004.

Le prescrizioni dettate dalla prefata Autorità hanno riguardato, oltre che i criteri da applicare per il campionamento e l'analisi del terreno, la ricostruzione del quadro idrogeologico dell'area e la predisposizione, qualora necessario, di un adeguato intervento di bonifica.

La predisposizione di un Piano di bonifica avrebbe dovuto avvenire, quindi, secondo quanto disposto dalla riferita Conferenza di Servizi, sulla base dei risultati delle indagini geologiche, idrogeologiche e chimiche (operazioni necessarie per la prescritta ricostruzione del quadro idrogeologico), che, per l'effetto, si sarebbero configurate come operazioni preliminari ed imprescindibili per poter individuare, successivamente, gli interventi di bonifica più adeguati.

Il che appare del tutto logico, se solo si pensa che, prima di poter programmare le operazioni di bonifica adeguate alla situazione specifica della zona, è necessario poter disporre di un quadro preciso del grado e della tipologia dell'inquinamento presente in situ.

Espresso e AIM EL

Nel periodo intercorrente tra il dicembre 2004 ed il maggio 2006, dunque, la Servizi Costieri S.r.l., ~~all'epoca proprietaria del sito, ha dato corso, in aderenza a quanto richiesto dalla riferita Conferenza di Servizi, alla integrazione dei dati mancanti per la completa caratterizzazione dell'area.~~

A seguito della successione nella proprietà del sito, per effetto dell'acquisto del ramo di azienda dalla Servizi Costieri srl, AIM Bonifiche, pur non essendo tenuta a dare corso alle operazioni di bonifica, in quanto mero proprietario non inquinatore dell'area, ha comunque proseguito, in un'ottica di totale collaborazione con la P.A., negli interventi di bonifica iniziati dalla Società cedente.

Conferente

In tale contesto, sul presupposto che, a tale data, il quadro idrogeologico dell'area non era stato ancora ultimato ad opera del soggetto cedente, la odierna convenuta ha preso

atto della impossibilità di procedere alla elaborazione di un progetto definitivo di bonifica, atteso che non risultava definito il prescritto modello concettuale, comprendente le possibili fonti primarie e secondarie, le vie di migrazione e di esposizione, oltre che i possibili recettori (così come previsto dall'Allegato n. 4 al D.M. n. 471/99, refluìto nel D.Lgs. n. 152/2006).

Per l'effetto, la Società odierna convenuta si è diligentemente attivata, conferendo alla società Tecnoambiente un incarico di consulenza "per il completamento di quanto ancora mancante in relazione alle prescrizioni della CdS (Conferenza di Servizi) e ai fini della MISE (Messa in sicurezza d'emergenza) e di una idonea progettazione di eventuali interventi di bonifica dell'area" (cfr., pag. 6 del Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda, doc. 6).

Al riferito incarico è stata data puntuale esecuzione tramite la redazione del "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda", ultimato nel marzo 2007 e trasmesso da AIM a tutti gli Enti interessati giusta Raccomandata A.R. in data 4.04.2007 (doc. 7), nell'ambito del quale è stato ampiamente documentato (cfr., pag. 13 e ss.) che, con le indagini effettuate nel biennio 2005-2006, si era adempiuto a tutte le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 14.09.2004. Si è, inoltre, dato conto di tutti gli ulteriori interventi eseguiti, fra i quali i monitoraggi sui piezometri in prima falda e le analisi dei terreni e delle acque sotterranee.

Infine, è stato predisposto il vero e proprio Progetto definitivo di bonifica dell'intero sito, in tale sede sintetizzato nella esecuzione delle seguenti operazioni (cfr., pag. 54):

- la rimozione di alcune fonti "puntuali" di contaminazione;*
- la verifica di dettaglio dell'estensione della contaminazione puntuale dei terreni;*
- un sistema di drenaggio della "falda" nel riporto;*

- un sistema di convogliamento e stoccaggio provvisorio delle acque emunte;
- un sistema di monitoraggio idrogeologico in continuo;
- un sistema di monitoraggio idrochimico”.

Il riferito Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda - redatto, valga ricordarlo, su impulso ed a carico di AIM nel marzo 2007 - è stato trasmesso, con la citata nota in data 4.04.2007, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Comune di Venezia, alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, all'ARPAV, all'APAT ed al Magistrato alle Acque.

Con la riferita nota, AIM ha rappresentato che il Progetto Definitivo in esame era stato realizzato in stretta osservanza, oltre che della vigente normativa di settore, anche dei risultati del Piano di caratterizzazione, già approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 19.09.2004.

Inoltre, nella medesima sede l'impresa ha evidenziato che “...alla luce dei risultati dell'indagine idrogeologica effettuata, stiamo procedendo alla messa in sicurezza d'emergenza, mediante interventi mirati, dei cui risultati vi daremo periodica informativa”.

Non appare revocabile in dubbio, quindi, che la odierna esponente - ancorché, si badi, non tenuta a farlo nella sua qualità di proprietario non inquinatore del sito - non abbia affatto posto in essere “condotte omissive che hanno consentito la diffusione e la trasmigrazione dell'inquinamento dall'area di sua proprietà alle risorse ambientali circostanti” (cfr., pag. 12 dell'atto di citazione), ma, all'opposto, si sia virtuosamente attivata per evitare la diffusione di ogni presunta forma di inquinamento, pur non essendone per legge obbligata.

Di qui la insussistenza di ogni profilo di responsabilità, dolosa o colposa, nella condotta tenuta dalla odierna convenuta.

Sulla carenza degli elementi probatori atti a configurare la responsabilità di Aim Bonifiche per il danno ambientale lamentato.

La domanda attorea non potrà trovare accoglimento, da parte di codesto On.le Giudice, anche perché sfornita degli elementi probatori atti a dimostrare una qualsivoglia responsabilità della deducente Società.

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "il modello di responsabilità che il legislatore ha accolto nella disciplina della tutela ambientale dai rischi di inquinamento non e' riconducibile alla responsabilità oggettiva, ma, al contrario, specie in virtù della nuova normativa di cui al dlgs 152/06, ma già per effetto della previgente disposizione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 22/97, è qualificabile come vera e propria responsabilità soggettiva (pienamente di tipo aquiliano). Si deve, pertanto, affermare che, quanto alla responsabilità per l'inquinamento, il proprietario incolpevole (che non ha nessuna prova da offrire posto che spetta all'Amministrazione accertare e dunque provare la responsabilità dell'inquinamento) sarà chiamato a rifondere i costi della bonifica solo in relazione al suo rapporto con il bene, che si traduce in termini di incremento di utilità da comprovarsi (onere della prova a carico dell'Amministrazione: si tratta di una azione che rientra nell'alveo dell'art. 2041 del codice civile e, in conseguenza, la prova dell'arricchimento - sia nell'an che nel quantum - incombe sull'attore - cfr. Cass. Civile, I, 28 ottobre 2005, nr. 21096; Corte di Appello Reggio Calabria, 17 luglio 2004; TAR Puglia, Bari, I, 05 novembre 2002, nr. 4833)" (cfr. T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254).

Ebbene, come già ampiamente dedotto ed eccepito, parte attrice si è limitata, nell'atto

introduttivo del giudizio, a formulare una domanda risarcitoria di un danno ambientale cagionato dall'inquinamento della falda senza fornire il benché minimo elemento probatorio né del contestato inquinamento, né tanto meno della responsabilità della deducente in ordine alla contaminazione; con ciò evidentemente contravvenendo alle regole civilistiche in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.

ooo

Ferme tutte le considerazioni che precedono, questo patrocinio, per mero scrupolo di difesa, eccepisce che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la responsabilità della deducente Società dovrà necessariamente essere limitata ai soli danni verificatisi in epoca successiva al 30.05.2006, data in cui è intervenuta la successione nella proprietà dell'area, per effetto dell'acquisto, dalla Servizi Costieri srl, del ramo di azienda organizzato per l'esercizio della attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti da parte di Aim Bonifiche s.r.l.

ooo

Sulla chiamata in causa di S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia srl.

L'odierna esponente ha acquistato il terreno in oggetto dalla Servizi Costieri srl (cfr., doc. 8, visura camerale) - successivamente fusa, per incorporazione, nella SEAV Servizi Ecologici Ambientali srl (cfr., doc. 9, visura camerale) - per effetto della cessione, da parte di detta Società in favore della odierna convenuta, del ramo di azienda organizzato per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti (cfr., atto di cessione rep. 56444 del 30.05.2006 a rogito del Notaio Domenico Pulejo, doc. 10). Vale sin d'ora evidenziare - al fine di legittimare la chiamata in causa del terzo che l'esponente andrà a formulare nel prosieguo dell'odierna memoria di costituzione -

che, in forza della previsione dell'art. 9 del richiamato contratto, "La cedente garantisce, impegnandosi a tenere indenne la Cessionaria, quanto segue:

la cedente dichiara che, per quanto a sua conoscenza il sottosuolo del sito dell'AZIENDA - intendendosi per "sottosuolo" la sezione di terreno compresa tra la linea sottostante la pavimentazione e la quota massima della falda acquifera - non è contaminato dalla presenza di sostanze inquinanti eccedenti i limiti tollerati dalle Leggi ambientali vigenti applicabili ai siti industriali (cfr. nuovo T.U. dell'ambiente, approvato con D. lg 10 marzo 2006) e che pertanto non è obbligatorio effettuare interventi di bonifica e/o di risanamento ambientale...La cedente assume a suo completo carico l'onere di eseguire tutti gli interventi di bonifica ambientale del sottosuolo...e di relativo ripristino edilizio - che dovessero essere prescritti dalle competenti autorità in seguito ai risultati della CARATTERIZZAZIONE DEL SITO " (cfr. doc. 7, art. 9, pag. 12).

Di qui l'evidente interesse dell'odierna esponente di evocare in giudizio la predetta S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia srl - quale soggetto incorporante e quindi assuntore, ex art. 2504 bis CC, gli obblighi della società, fusa per incorporazione, Servizi costieri srl - al fine di estendere il contraddittorio con riferimento alle domande di parte attrice, oltre che per vedere accertato l'obbligo della terza chiamata di tenere manlevata ed indenne Aim Bonifiche in forza delle pattuizioni negoziali contenute nel contratto di compravendita.

A tal fine deve, ulteriormente, richiamarsi il disposto di cui all'art. 9 (rubricato "garanzia ambientale") di cui al contratto di cessione di ramo di azienda in data 30.05.2006, a mezzo del quale la venditrice è tenuta ad accollarsi gli oneri economici, connessi alla bonifica ambientale ed al ripristino edilizio dell'area compravenduta con la cessione del ramo di azienda.

In secondo luogo, deve evidenziarsi che, con il medesimo articolo, la Servizi Costieri srl ha dichiarato che il sottosuolo "non è contaminato dalla presenza di sostanze inquinanti eccedenti i limiti tollerati dalle Leggi ambientali vigenti applicabili ai siti industriali... e che pertanto non è obbligatorio effettuare interventi di bonifica e/o di risanamento ambientale". Di qui l'evidente corollario che, nella denegata ipotesi in cui risultasse che l'area di che trattasi è invece inquinata, la cosa compravenduta sarebbe integralmente difforme rispetto a quella promessa (c.d. *aliud pro alio*).

Infatti, appare ovvio che un'area inquinata non potrà essere utilizzata per nessuno degli scopi per i quali il contratto di compravendita è stato stipulato.

Sotto quest'ultimo profilo, deve osservarsi che la fattispecie controversa appare suscumbibile nell'ambito della garanzia prevista dal codice civile all'art. 1497, 1° c., che stabilisce che: "Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi."


Peraltro, vale evidenziare che, in tema di mancanza di qualità della cosa venduta, autorevole Dottrina ha chiarito che "...sia l'azione di risoluzione sia l'azione di riduzione del prezzo per vizi costituirebbero rimedi generali (e cioè esperibili a fronte di qualsiasi inadempimento e non solo in caso di vendita della cosa viziata o mancante di qualità promesse o essenziali) poste a tutela del contraente, al quale, dunque, dovrebbe essere concessa la possibilità di domandare la riduzione del prezzo anche nell'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c." (Cian - Trabucchi, *Comm. Breve al Codice Civile*, Cedam, 2004 sub art. 1490 c.c.). Di qui l'evidenza che Aim Bonifiche appare pienamente legittimata ad agire nei confronti di SEAV per ottenere

la riduzione del prezzo di compravendita, in ipotesi di accertamento della difformità del bene venduto rispetto a quanto pattuito.

Peraltro, la medesima domanda di riduzione del prezzo appare ulteriormente fondata sulla previsione dell'art. 1489 c.c., che stabilisce che "se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480".

A tal fine deve evidenziarsi che, qualora la domanda attorea venisse accolta, ne deriverebbe che il venditore ha sottaciuto l'effettivo stato di fatto dell'immobile oggetto di cessione, attestando il mancato inquinamento del sottosuolo.

Ebbene, atteso che gli oneri di bonifica hanno natura reale, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 10 del Dlgs 22/1997 e dell'art. 253 del D.Lgs. 152/2006, e diminuiscono enormemente il libero godimento del bene sul quale i medesimi oneri gravano, impedendo lo svolgimento delle attività economiche che Aim Bonifiche intendesse svolgere, appare sussistente il diritto della deducente Società di ottenere la riduzione del prezzo pagato (pari ad €. 5.505.000,00), per un importo corrispondente a quello dell'eventuale condanna dell'odierna convenuta nei confronti delle parti attrici.



ooo

Per tutte le eccezioni, deduzioni e considerazioni svolte, Aim Bonifiche S.r.l. come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa nel presente atto, previo ogni opportuno accertamento, contrariis rejectis:

IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato all'esponente ai sensi degli artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;

NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni attrici nei confronti della Aim Bonifiche s.r.l., in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, nonché sformite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente rigettarle;

IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda svolta nei confronti della Aim Bonifiche s.r.l., accertarsi il limitato grado di responsabilità di quest'ultima in relazione ai soli eventi verificatisi in epoca successiva al 30.05.2006, data in cui è stata acquistata l'area in forza del contratto rep. 56444 a rogito del Notaio Domenico Pulejo di Vicenza; conseguentemente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Aim Bonifiche s.r.l. in ordine a qualsiasi pretesa risarcitoria afferente danni e/o eventi verificatisi o originatisi in epoca antecedente a tale data.

IN VIA ISTRUTTORIA: riservato ogni mezzo istruttorio ed ogni produzione entro i termini che verranno all'uopo concessi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si produce:

- 1. originale atto di citazione notificato;*
- 2. decreto direttoriale dd. 7.03.2007;*
- 3. nota direttoriale dd. 14.05.2007;*
- 4. verbale C.d.S. decisoria del 29.12.2006;*
- 5. ricorso straordinario al PdR notificato in data 3.08.2007;*
- 6. Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda;*

7. Nota AIM in data 4.04.2007;
8. Visura camerale Servizi costieri srl;
9. Visura camerale SEAV srl;
- 10 Atto di cessione di ramo di azienda rep. n. 56444 in data 30.05.2006 notaio Pulejo di Vicenza;
- 11 Modello unico di Dichiarazione (MUD) anno 2006.

ooo

Si chiede altresì, ex art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza, al fine di essere autorizzati alla chiamata in causa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., della:

S.E.A.V. s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale, giusta visura camerale allegata al presente atto, in 30175 Venezia-Marghera, Via Righi n. 10,
per proporre nei suoi confronti, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, le seguenti conclusioni:

- accertarsi e dichiararsi il diritto di Aim Bonifiche s.r.l. di vedersi manlevata e tenuta indenne da S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l., in qualità di Società incorporante la Servizi Costieri s.r.l., in forza delle garanzie prestate con l'atto di affitto di cessione di ramo di azienda rep. 56444 del 30.05.2006 notaio Pulejo di Vicenza, ed in particolare dell'art. 9, per fatti e titoli esposti in premesse;
- conseguentemente, condannarsi S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l., in persona del legale rappresentante, in favore di Aim Bonifiche s.r.l., a pagare le somme cui l'esponente fosse condannata a corrispondere alle parti attrici;
- accertarsi e dichiararsi il diritto di Aim Bonifiche s.r.l. di vedersi garantita

da S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l. in forza delle disposizioni di cui all'art. 1497 c.c., sussistendone i relativi presupposti, per i fatti e titoli di cui in premesse;

accertarsi e dichiararsi il diritto di Aim Bonifiche s.r.l. di vedersi garantita da S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l. in forza delle disposizioni di cui all'art. 1489 c.c., sussistendone i relativi presupposti, per i fatti e titoli di cui in premesse;

conseguentemente, per le ragioni ed i titoli sopra esposti, dichiararsi che il prezzo della cessione di ramo di azienda di cui all'atto rep. 56444 del 30.05.2006 notaio Pulejo di Vicenza, deve essere ridotto nella misura corrispondente all'importo dell'eventuale condanna di Aim Bonifiche s.r.l. nei confronti delle parti attrici, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l. alla restituzione, in favore di Aim Bonifiche, dell'importo corrispondente alla riduzione del prezzo di compravendita.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari.

Avv. Alfredo Biagini

Avv. Andrea Giuman

- con provvedimento reso in data 03/03/2008 e comunicato alla deducente società in pari data, l'Ill.mo Sig. G.I. designato, dott. R. Marchiori, autorizzava l'esponente alla chiamata in causa di S.E.A.V. Srl Servizi Ecologici Ambientali Venezia., spostando, a tal fine, l'udienza di comparizione alla data del 25/09/2008 ore 10,00.

ooo

Tutto ciò premesso, **Aim Bonifiche Srl**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

SEAV SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI VENEZIA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 30175 Venezia – Marghera, via Righi n. 10
a comparire avanti il Tribunale di Venezia, G.I. dott. R. Marchiori, all'udienza del **25/09/2008 ad ore 10,00** invitandola a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'indicata udienza, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire alla medesima indicata udienza dinanzi al Giudice già designato con l'avvertimento che la costituzione oltre i predetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere, in sua presenza o dichiarando contumacia, le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree:

- accertarsi e dichiararsi il diritto di Aim Bonifiche s.r.l. di vedersi manlevata e tenuta indenne da S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l., in qualità di Società incorporante la Servizi Costieri s.r.l., in forza delle garanzie prestate con l'atto di cessione di ramo di azienda rep. 56444 del 30.05.2006 notaio Pulejo di Vicenza, ed in particolare dell'art. 9, per fatti e titoli esposti in premesse;
- conseguentemente, condannarsi S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l., in persona del legale rappresentante, in favore

di Aim Bonifiche s.r.l., a pagare le somme che l'esponente fosse condannata a corrispondere alle parti attrici;

accertarsi e dichiararsi il diritto di Aim Bonifiche s.r.l. di vedersi garantita da S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l. in forza delle disposizioni di cui all'art. 1497 c.c., sussistendone i relativi presupposti, per i fatti e titoli di cui in premesse;

accertarsi e dichiararsi il diritto di Aim Bonifiche s.r.l. di vedersi garantita da S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l. in forza delle disposizioni di cui all'art. 1489 c.c., sussistendone i relativi presupposti, per i fatti e titoli di cui in premesse;


conseguentemente, per le ragioni ed i titoli sopra esposti, dichiararsi che il prezzo della cessione di ramo di azienda di cui all'atto rep. 56444 del 30.05.2006 notaio Pulejo di Vicenza, deve essere ridotto nella misura corrispondente all'importo dell'eventuale condanna di Aim Bonifiche s.r.l. nei confronti delle parti attrici, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l. alla restituzione, in favore di Aim Bonifiche, dell'importo corrispondente alla riduzione del prezzo di compravendita.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari

Venezia, 3 marzo 2008

avv. Alfredo Biagini

avv. Andrea Giuman




RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto dai procuratori di Aim Bonifiche Srl, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Venezia, ho notificato la suestesa citazione per chiamata di terzo avanti il Tribunale di Venezia, e ciò ho fatto mediante consegna di copia, conforme all'originale, a:

SEAV SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI VENEZIA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Venezia - Marghera, via Righi n. 10, ed ivi a mani di

SEAV SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI VENEZIA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., presso il luogo di residenza dell'Amministratore Unico Carlo Valle in 36057 Arcugnano (VI), via Roma 1, mediante:



SEAV SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI VENEZIA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., presso il luogo di residenza del Procuratore Giannina Novello in 36057 Arcugnano (VI), via Roma 2, mediante:

